



# COMUNE DI ACERRA

Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999))

[www.comune.acerra.na.it](http://www.comune.acerra.na.it)

**Ordinanza n. 34 del 30/04/2020**

**Oggetto: Ulteriore misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Proroga Ordinanze Sindacali fino al giorno 11 maggio 2020.**

## IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il DPCM del 23.02.2020, recante, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto DPCM del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il DPCM dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n.19. recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il DPCM del 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 14/04/2020, con la quale, tra l'altro, sulla base delle disposizioni legislative ivi citate e per le motivazioni ivi indicate, sono state confermate, con riferimento al territorio comunale, fino al 3 maggio 2020, le misure di contenimento del contagio da Coronavirus già adottate con le seguenti ordinanze:

- Ordinanza n. 18 del 26/03/2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ordinanza n. 13 del 5 marzo 2020 - Sospensione del mercato settimanale. Proroga dell'efficacia";
- Ordinanza n. 19 del 26/03/2020 recante "Ulteriore misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza n. 16 del 15/03/2020 - Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali. - Proroga dell'efficacia";
- Ordinanza n. 21 del 30/03/2020 recante "Ulteriore misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza sindacale n. 20 del 27/03/2020 - Regolamentazione circolazione stradale arterie comunali divieti e limitazioni - Rettifica";
- Ordinanza n. 27 del 06/04/2020 recante "Ulteriore misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Regolamentazione circolazione stradale arterie comunali divieti e limitazioni".

Vista l'Ordinanza della Polizia Municipale n. 36 del 29/04/2020 recante "Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito veicolare, dal giorno 4 al 14 maggio 2020 in Via Molino Vecchio, nel tratto compreso tra l'incrocio con Via degli Etruschi e quello con Via B. Giuliano, e dal giorno 12 al 18 maggio 2020 in Via Santa Caterina da Siena";

Vista la nota del Vice Comandante della Polizia Municipale protocollo n. 35631 del 30/04/2020, con la quale propone di prorogare l'efficacia delle ordinanze sindacali adottate per la regolamentazione della circolazione stradale sulle arterie comunali al fine di effettuare un efficace e capillare controllo dei veicoli in entrata ed uscita dal territorio comunale e rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 fino al giorno 11/05/2020, e contestualmente, tenuto conto che con Ordinanza Dirigenziale della Polizia municipale è stato disposto il divieto di transito veicolare in Via Mulino Vecchio, nel tratto di strada compreso tra l'incrocio con Via Degli

Etruschi e Via B. Giuliano, dal giorno 4 al 14 maggio 2020, per consentire la realizzazione di lavori di rifacimento del manto stradale, chiede di eliminare il divieto di transito veicolare per Via A. De Gasperi disposto con la precedente Ordinanza sindacale n.21 del 27/03/2020, in quanto Via Mulino Vecchio costituisce l'unico accesso in città per i veicoli provenienti dalla S.P. Caivano - Cancellò e dallo svincolo Zona Industriale dell'Asse di Supporto Nola - Villa Literno e pertanto Via A. De Gasperi risulta una valida alternativa per l'accesso in città;

Rilevato:

- secondo quanto già verificatosi nei Paesi nei quali l'epidemia si è manifestata in origine, è verosimile che possa verificarsi una recrudescenza dei contagi che potrebbe comportare a sua volta una nuova ondata di contagi e pertanto i risultati positivi ad oggi conseguiti nel contenimento della diffusione della malattia non sono sufficienti ad allentare le misure di prevenzione ad oggi poste in essere;
- in tale ottica, ai fini della ripresa delle attività, risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio ad oggi conseguiti, la previa adozione di specifiche misure atte a garantire il controllo delle condizioni di salute degli addetti e la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art.32. che dispone "... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

Richiamato l'art.50 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale, al comma 5 recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale ..."

Con i poteri di Autorità sanitaria locale ed in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti disciplinanti la materia, nonché ai sensi dell'art. 50 comma 3 del T.U.O.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

per le ragioni ed ai sensi delle disposizioni e misure menzionate in premessa, in via precauzionale, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con riferimento al territorio comunale, di prorogare, **con efficacia dal 4 maggio 2020 all'11 maggio 2020**, le misure adottate con le seguenti ordinanze, già confermate con Ordinanza Sindacale n. 30 del 14 aprile 2020:

- Ordinanza n. 18 del 26/03/2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ordinanza n. 13 del 5 marzo 2020 - Sospensione del mercato settimanale. - Proroga dell'efficacia";
- Ordinanza n. 19 del 26/03/2020 recante "Ulteriore misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza n. 16 del 15/03/2020 - Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali. - Proroga dell'efficacia";
- Ordinanza n. 21 del 30/03/2020 recante "Ulteriore misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza sindacale n. 20 del 27/03/2020 - Regolamentazione circolazione stradale arterie comunali divieti e limitazioni - Rettifica", per le sole strade di seguito specificate:
  - Via Volturò, nei pressi del civico 300;
  - Via Viviani, per il tratto non praticabile;

- Via Seminario, altezza cavalcavia Autostrada A30;
  - Via degli Aragonesi, incrocio via Dei Normanni;
  - Via Valletta, incrocio Via Pietrabbianca;
  - Via San Giovanni, altezza ponte Autostrada A30.
- Ordinanza n. 27 del 06/04/2020 recante “Ulteriore misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. - Regolamentazione circolazione stradale arterie comunali divieti e limitazioni”;
  - l’apertura al traffico veicolare di Via A. De Gasperi dal giorno 4/05/2020, previa rimozione delle barriere New Jersey in calcestruzzo e il ripristino e/o l’installazione di nuova segnaletica stradale.

#### **INDIVIDUA**

quale Responsabile del procedimento del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e ss. gg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Dirigente della Polizia Municipale Ing. Vito Ascoli (pec: vito.ascoli@pec.comuneacerra.it) a cui devono essere trasmesse eventuali comunicazioni.

#### **DISPONE**

che per l’esecuzione della presente ordinanza è incaricato il Comando della Polizia Municipale locale a cui è demandato l’eventuale adozione delle misure sanzionatorie di legge;

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune;

che sia data comunicazione alla cittadinanza mediante affissione di manifesti murali sull’intero territorio comunale;

che la presente ordinanza sia notificata a tutti gli operatori commerciali del mercato settimanale;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Napoli,
- alla Regione Campania,
- all’Unita di Crisi Regionale COVID-19,
- al Dipartimento di Sanità Pubblica ASL NA2 Nord,
- al locale Commissariato della Polizia di Stato,
- alla Stazione dei Carabinieri di Acerra,
- al Comando della Polizia Municipale locale.

#### **AVVERTE**

il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza municipale, 30 aprile 2020

**IL SINDACO**  
**Raffaele LETTIERI**